

TRIBUNALE DI LIVORNO  
Depositato in cancelleria  
Livorno, 12 SET. 2017

**Tribunale di Livorno**

**Sezione Fallimentare**

\* \* \*

**Ricorso ex art. 7, comma 1, l. 27 gennaio 2012, n. 3, per l'ammissione alla  
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

\* \* \*

La **Sig.ra Laura Barlettani** [nata a Casale Marittimo (PI), il 29 settembre 1953 ed ivi residente in Bibbona (LI), Via Campigliese n. 8, codice fiscale BRL LRA 53P69B878C] rappresentata e difesa, in ordine al mandato in calce al presente atto dal Prof. Avv. Andrea Bartalena (codice fiscale: BRT NDR 55E19 G702P ) e dall'Avv. Tiziana Merlini (codice fiscale: MR LTZN 72C71 E625D) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6,

*ricorrente*

\* \* \*

<b>Sommario:</b>	
I) Considerazioni preliminari	p. 1
II) L'attivo del creditore preponente	p. 8
III) Il passivo del creditore preponente	p. 8
IV) Le spese di procedura	p. 9
V) La proposta di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento	p. 9
VI) Le garanzie connesse all'adempimento	p. 11
VII) Il contenzioso giudiziale	p. 11
VIII) Le spese necessarie al mantenimento	p. 12
IX) Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria	p. 12
X) Conclusioni	p. 13
XI) Documenti prodotti	p. 14
XII) Notificazioni e comunicazioni di cancelleria	p. 14

\* \* \*

**I) Considerazioni preliminari**

**A. Premessa**

1. Con «Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012», depositata in data 2 maggio 2017 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la Sig.ra Laura Barlettani ha chiesto la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 2, lett. f) e 10, comma 2, del D.M. n. 202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 3/2012 (**doc. 1**).

2. L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha nominato la Dr.ssa Tiziana De Quattro di Livorno come Gestore della Crisi (**doc. 2**).

3. Dopo lo svolgimento di vari incontri fra la Dr.ssa De Quattro ed i consulenti della Sig.ra Barlettani nelle persone degli scriventi procuratori e del consulente aziendale di parte ricorrente, Dr. Francesco Carpano, è stato redatto il piano che viene depositato unitamente alla presente proposta di accordo di ristrutturazione (**doc. 3**) ed alla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, L. 3/2012 predisposta dal Gestore della crisi al fine di indicare la completezza, l'attendibilità della documentazione presentata e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (**doc. 4**).

**B. Le cause dello stato di sovraindebitamento e l'evoluzione storica delle stesse.**

1. L'indebitamento complessivo trae origine, in parte, da scelte preordinate al finanziamento d'iniziativa immobiliari personali decise insieme al coniuge, Elbano Toninelli, esperto appunto nel settore immobiliare e, in parte, a garanzie *di firma* o *reali* prestate a beneficio del proprio figlio Francesco Toninelli.

La massa passiva complessiva personale è stata assunta, tempo per tempo, seguendo precisi canoni di compatibilità economico-finanziaria-patrimoniale suggeriti dal coniuge Elbano Toninelli ed anche oggi, a notevole distanza di tempo dal momento dell'assunzione del debito, *rectius* dei debiti, è possibile trarre stesso

parametro di giudizio. In un simile contesto, però, si è improvvisamente manifestata una criticità significativa nel rapporto con un creditore, la Fe.Fa Costruzioni società cooperativa edile a responsabilità limitata, culminata nella Esecuzione Immobiliare n. 75/2015 sulla proprietà più importante, denominata La Sainella (sia sotto l'aspetto patrimoniale che soprattutto reddituale), cui ha fatto seguito una automatica criticità dei rapporti intrattenuti con due istituti di credito, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. e il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (rapporti che sino a quel momento erano stati gestiti con sufficiente tranquillità).

Esaminando sinteticamente il valore complessivo di presidio patrimoniale riconducibile al nucleo familiare, per oltre 4 milioni di euro (**doc. 5**), in rapporto all'indebitamento complessivamente contratto (**doc. 6**) e, come tale, imputabile alla Sig.ra Laura Barlettani, pari a poco meno di due milioni di euro, è percepibile la singolarità della presente procedura il cui fine ultimo resta senz'altro la soluzione della crisi di liquidità, ma in via mediata quello di dare completo soddisfo a tutti i creditori i quali diversamente subirebbero una falcidia soprattutto ove si lasciasse spazio a vendite forzate.

2. La diligenza impiegata dal la Sig.ra Barlettani non pare possa essere posta in discussione ove si consideri il rilievo sul credito in linea capitale vantato originariamente dall'unico creditore non ipotecario, appunto la Fe.Fa Costruzioni edili cooperativa a r.l. (creditore procedente nella Esecuzione Immobiliare n.75/2016), pari ad euro 82.000,00 in rapporto non solo alla capienza dei beni di proprietà della Sig.ra Laura Barlettani ma, di più, alla circostanza che il credito, sorto all'esito di un giudizio ordinario, avrebbe ben potuto essere azionato, all'indomani della sentenza di primo grado, con agio su singoli beni immobili (basti esaminare l'elenco delle proprietà) anziché sul più importante (in termini di valore e di redditività) bene reso oggetto della esecuzione individuale testé citata. L'effetto temuto dalla Barlettani, esplicitato con chiarezza nella bozza di Piano e nella istanza rivolta all'Organismo di Composizione della crisi, è quello di vedere venduto un bene di pregio a prezzo di aggiudicazione *vile* portando a infliggere

una ingiustificata perdita economica alla Barlettani quando, con un fluente divenire reddituale e di realizzo patrimoniale tutti i creditori (ivi inclusi i creditori intervenuti) possono ampiamente soddisfarsi su altri e numerosi beni immobili di pari se non superiore valore.

3. La Sig.ra Barlettani ha tenuto perciò un comportamento diligente, dimostrato anche nei fatti esteriori, cioè in quelle circostanze che normalmente costellano la fase di emersione della propria crisi da *sovraindebitamento* (non concreto nella fattispecie) e che normalmente si consumano repentinamente quando si tarda non solo ad aver coscienza dell'irreversibilità dello stato di crisi (non è questo il caso) ma di più a persuadersi di dover dar corso a interventi drastici come quello di ricorrere ad una procedura deliberativa concorsuale; la Sig.ra Barlettani ha dimostrato di essersi fermata immediatamente senza adottare tentativi "tampone" – sia finanziari che commerciali - mettendosi a disposizione dei creditori con il proprio patrimonio integro e capiente e solo dopo aver esperito corretti procedimenti giudiziari e tentativi di sospendere o comunque ridurre gli effetti perniciosi della Esecuzione immobiliare N. 75/2016, tentativi comunque svolti secondo le norme del codice di procedura civile (docc. 7-8). La Sig.ra Barlettani, in effetti, all'esito del giudizio civile promosso da Fe.Fa Costruzioni edili cooperativa a r.l. era in condizioni di soddisfare il creditore vittorioso nel giudizio (sebbene per importi inferiori di oltre due terzi di quanto chiesto) sol che fosse stato dato il tempo di ricorrere ad un istituto di credito per la messa a disposizione dell'importo decretato in sentenza o di liquidare uno degli immobili di proprietà.

4. Poiché la suddetta creditrice ha ritenuto di percorrere la strada della procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il principale bene immobile (La Sainella) che oggi produce parte del reddito della Barlettani e l'unico reddito del figlio imprenditore, la Sig.ra Barlettani si è rapidamente resa conto che detto percorso avrebbe generato:

a - la perdita degli introiti periodici che sino a quel momento erano stati utilizzati sia per far fronte al costante pagamento delle rate di debito della Sig.ra

Barlettani, sia per sostenere gli ingenti investimenti effettuati dal Sig. Francesco Toninelli sul complesso residenziale in questione;

b - un danno economico ingente che verrebbe inflitto a Francesco Toninelli, ovviamente estraneo alle situazioni economiche e finanziarie della madre, ove concretamente spossessato del bene La Sainella detenuto da anni in base a contratti di locazione o simili rapporti commerciali documentati i quali prevedevano e prevedono il sostenimento di migliorie e opere straordinarie;

c un depauperamento dei valori patrimoniali di garanzia sino a decretare per l'effetto una incapienza ove i beni fossero aggiudicati a prezzi *vili* come purtroppo accade spesso nei pubblici incanti;

d - l'intervento obbligato nelle esecuzione immobiliare dei due istituti di credito coinvolti in via di rivalsa per garanzie di *firma* o *reali* prestate dalla Barlettani a fronte di posizioni creditorie ampiamente presidiate da altri beni immobili;

e - l'azione di risarcimento azionabile da Francesco Toninelli al quale è stato risolto il contratto di mutuo regolarmente adempiuto nel piano di ammortamento solo perché era stato pignorato il bene La Sainella, detenuto da anni in godimento (e quale unica fonte del reddito di impresa commerciale).

5. A corredo degli argomenti sviluppati nel presente paragrafo si precisa che:

**[?]** nell'ambito della procedura esecutiva n.75/2016 la Sig.ra Barlettani ha tentato di ottenere sia la riduzione del pignoramento in considerazione che La Sainella poteva considerarsi agevolmente divisibile e, quindi, configurabile come un insieme di più lotti distinti, sia di far riconoscere la opponibilità alla procedura del contratto di locazione in essere con il Sig. Francesco Toninelli (**doc. 9**);

**[?]** la ingiustificata ricostruzione dello stato dei luoghi operata dal perito nominato dal Giudice delle Esecuzioni, Geom. Nuti, ha determinato la necessità di far verificare la correttezza dell'operato dello stesso sia dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri della Provincia di Livorno, sia dall'autorità giudiziaria (**docc. 10-11**);

**[?]** in data 30 maggio 2017 il Tribunale di Livorno, Dr. Pastorelli, con la

ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata nella causa n. 2403/2015, ha dichiarato *«l'inefficacia nei confronti di parete ricorrente, Società Cooperativa Costruzioni Fe.FA. (che è anche creditore istante nella presente procedura esecutiva), del contratto di locazione ultra novennale stipulato dalle parti convenute, Barlettani Laura e Toninelli Francesco, in data 23.07.2013» (doc. 12);*

6. E' evidente che l'esecuzione individuale promossa da Fe.Fa Costruzioni Edilizie cooperativa a r.l. per l'importo complessivo, comprensivo di interessi, spese ed accessori, pari ad euro 152.000,00 -e principalmente il pignoramento- rischia di cagionare un danno tale da porre la Barlettani nella impossibilità di programmare il pagamento integrale dei creditori.

Occorre in proposito precisare che il credito Fe Fa è sorto solo a seguito di una azione legale, ritenuta ingiusta dalla Barlettani, promossa per veder riconosciuto un credito di fatto dichiarato dalla Barlettani come non esistente in relazione ad opere eseguite sul complesso residenziale La Sainella, innescando repentinamente la necessità di un esborso di liquidità invero mai programmata in uscita.

Per l'effetto si sono prodotti logici riflessi finanziari veramente negativi su di un contesto di ampia garanzia patrimoniale secondo i canoni stabiliti dall'art. 2740 c.c.: si è trattata quindi di una momentanea crisi di liquidità che avrebbe potuto essere arginata anche con la sola liquidazione di uno dei qualsiasi immobili residenziali di proprietà della Barlettani senza la necessità di aggredire il bene più importante per valore e per supporto finanziario al debito tempo per tempo assunto. Il maggior corrispettivo riconosciuto dalla Sentenza N. 1695/2014 del Tribunale di Livorno per opere e lavori asseritamente svolti e non remunerati non erano invero dovuti secondo l'opinione della Barlettani, e questa è la ragione per la quale essa è stata colta in un momento nel quale non poteva disporre della liquidità necessaria. La Fe. Fa. ha così incardinato una causa reclamando trecento mila euro di maggior avere e si è conclusa con la condanna della Sig.ra Laura Barlettani al pagamento dell'importo di € 87.780,47 oltre interessi moratori dal 14.10.2011, spese legali ed accessori; l'esito negativo è da imputarsi -secondo le prospettazioni della

Barlettani- alla circostanza che alcuni lavori eseguiti all'epoca utilizzando e pagando altre ditte si sono frapposti alle opere che aveva eseguito la Fe.Fa ed alla consequenziale difficoltà postuma a dimostrare l'esatta imputazione.

**C. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla legge n. 3/2012**

La Sig.ra Laura Barlettani è legittimata alla presentazione del presente ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto:

è un soggetto sovraindebitato per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, a causa del quale si è determinata una rilevante difficoltà di adempiere alle suddette obbligazioni;

è un soggetto non fallibile in quanto persona fisica che ha svolto una attività di impresa agricola per la quale non sono mai ricorsi i presupposti di cui all'art. 1 l.f. (**docc. 13-14**);

non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis l. n. 3/2012.

**D. Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni**

Al fine di rendere edotti i creditori sulle vicende giuridiche, oltreché storiche in cui è occorso il patrimonio della Sig.ra Barlettani, si segnala che Fe.Fa. ha proposto una azione ex art. 2901 c.c. al fine di sentire revocare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di parte ricorrente del contratto di locazione ultranovennale stipulato dalle parti convenute, Laura Barlettani e Francesco Toninelli, in data 23.07.2013, mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Notaio Anna Alterio di Cecina (Repertorio n. 82079, Raccolta n. 17562), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Volterra in data 01.08.2013, Registro generale n. 5348, Registro particolare n. 3858, avente ad oggetto il compendio immobiliare descritto in

premessa.

La Sig.ra Barlettani si è opposta ed ha chiesto di respingere la domanda formulata dalla ricorrente Società Cooperativa Costruzioni FE.FA. con l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa nella causa n. 2403/2015 il Tribunale di Livorno ha ritenuto che la domanda di parte ricorrente proposta ex art. 2901 c.c. fosse fondata e, dunque, meritasse accoglimento e, pertanto, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di parte ricorrente, Società Cooperativa Costruzioni Fe.Fa., del contratto di locazione ultranovennale stipulato dalle parti convenute, Laura Barlettani e Francesco Toninelli, in data 23.07.2013, mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal Notaio Anna Alterio di Cecina (Repertorio n. 82079, Raccolta n. 17562), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Volterra in data 01.08.2013, Registro generale n. 5348, Registro particolare n. 3858 (**docc. 15-17**).

#### **E. La competenza del Tribunale di Livorno**

La Sig.ra Laura Barlettani è residente in residente in Bibbona (LI), Via Campigliese n. 8 e, pertanto, il Tribunale competente a conoscere del presente ricorso ai sensi dell'art. 9 della l. n. 3/2012 è il Tribunale di Livorno.

\* \* \*

#### **II) L'attivo del creditore proponente**

L'attivo patrimoniale a disposizione della Sig.ra Barlettani si compone di immobili e crediti derivanti dalla locazione degli stessi come si evince dallo stato patrimoniale allegato a pag. 14 del piano depositato come **doc. 3**.

\* \* \*

#### **III) Il passivo**

1. La Barlettani è gravata da una situazione debitoria rilevante ma di importo inferiore al valore complessivo del proprio patrimonio immobiliare. La "massa" debitoria è composta da 5 creditori: la FE.Fa cooperativa di costruzioni a r.l., la



Cassa di Risparmio di Volterra, il Monte dei Paschi di Siena Spa, l'Erario e Toninelli Francesco (si veda in proposito il prospetto dettagliato a pag. 14 del piano depositato come **doc. 3**).

In particolare

\* \* \*

#### **IV) Le spese di procedura**

Le spese di procedura comprendono:

⑦ l'onorario spettante all'Organismo di composizione della Crisi ed al Gestore della crisi, individuato in funzione del decreto stabilito dalla Camera di Commercio della maremma e del Tirreno, pari all'onorario medio, oltre contributo previdenziale ed IVA, per un ammontare complessivo di € 46.269,91 (**doc. 18**);

⑦ l'onorario del Dr. Francesco Carpano, quale consulente aziendale, di € 15.000,00#, oltre contributo previdenziale ed IVA (**doc. 19**);

⑦ l'onorario dell'Avv. Tiziana Merlini per € 15.000,00, oltre contributo previdenziale ed IVA (**doc. 20**).

\* \* \*

#### **V) La proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento**

1. L'obiettivo principale della proposta è quello di soddisfare l'intero ceto creditorio non già attraverso la liquidazione del complesso residenziale La Sainella, oggetto di procedura esecutiva attivata dal creditore Fe.Fa, ma destinato a produrre reddito sia a favore della proprietaria sia a favore del Sig. Francesco Toninelli, da anni conduttore e titolare di una impresa allo scopo costituita, piuttosto attraverso la liquidazione del restante patrimonio della Sig.ra Barlettani (*ictu oculi* capiente per soddisfare tutti al 100% ed in particolare l'unico creditore che non possedeva ab origine una garanzia patrimoniale (gli istituti di credito sono tutti garantiti da iscrizioni ipotecarie di primo grado su beni immobili specifici)].

Condizione pregiudiziale a che la presente proposta abbia seguito è la immediata sospensione della procedura esecutiva immobiliare finalizzata alla vendita forzata del complesso immobiliare La Sainella.

Il creditore Fe.Fa Costruzioni, con il mantenimento in essere della attività commerciale relativa al complesso La Sainella verrà soddisfatto in buona valuta legale entro il 31 dicembre 2018 corrispondendo una maxi rata iniziale ed una maxi rata finale come da cronoprogramma finanziario. La liquidità necessaria verrà ricavata dall'esecuzione di un nuovo e più remunerativo contratto di locazione, alla sottoscrizione del quale il Sig. Francesco Toniunelli si è irrevocabilmente impegnato (doc. 21) e sarà ulteriormente ricavata dalla vendita di altri beni immobili di proprietà di due società immobiliari, la Prospettive Turistiche S.r.l. e la San Valentino S.a.s., di cui la Sig.ra Barlettani è socia unitamente la marito, Sig. Elbano Toninelli ed alla figlia Sig.ra Rita Toninelli.

In particolare, il Sig. Elbano Toninelli e la Sig.ra Rita Toninelli, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 3/2012, sottoscrivono il presente ricorso al fine di conferire alcuni beni necessari per assicurare la fattibilità del presente accordo, ossia la quota di partecipazione sociale in entrambe le società sopra menzionate, che, quindi, potranno essere cedute a terzi con destinazione del ricavato all'attuazione ed esecuzione del presente accordo (docc. 22-23).

Nello specifico:

☐ il creditore Cassa di Risparmio di Volterra verrà soddisfatto mediante B-1) il ripristino dell'ammortamento mutuo del in capo a Toninelli Francesco (cui è assicurato l'esercizio della propria attività in La Sainella) per euro 340.447,00 e B-2) con soddisfo integrale della quota di mutuo personale di Barlettani garantito dalla vendita a trattativa privata del cespite (per l'intero) ove insiste la Ipoteca di I° grado e B-3) con il conferimento da parte di Toninelli Elbano delle proprie quote di proprietà sul bene oggetto di mutuo;

☐ il creditore Monte dei Paschi mediante C-1) cessione delle quote di partecipazione di titolarità della Sig.ra Barlettani e del Sig. Toninelli della San Valentino Srl, ovvero cessione dell'unico immobile costituente il patrimonio sociale, vale a dire un terreno in corso di edificazione destinato ad essere venduto a trattativa privata ad operatore del settore entro 36 mesi per corrispettivo capiente

sul credito originario di MPS C-2) soddisfo integrale della quota di mutuo personale di Barlettani garantito dalla vendita a trattativa privata dei due cespiti (per l'intero) ove insistono le ipoteche di I° grado C-3) conferimento, a favore del creditore Monte dei Paschi di Siena , attraverso la trasformazione societaria della società Prospettive Turistiche Sas o attraverso altra procedura di assegnazione agevolata al socio, di un bene immobile commerciale posseduto dalla predetta società a garanzia dell'esato adempimento di tutte le posizioni passive sofferte dalla Barlettani L. nei confronti del MPS C-4) conferimento da parte del coniuge Toninelli Elbano delle quote di proprietà sugli immobili oggetto di mutuo onde garantire il pagamento dell'intero debito in linea capitale gravante sugli immobili.

2. Il creditore Francesco Toninelli, creditore per i lavori eseguiti presso La Sainella, oltre che di un diritto di credito attivabile solo nel caso di interruzione della propria attività in La Sainella, ha dichiarato di essere disponibile a postergare il recupero del proprio credito al pagamento di tutti gli altri creditori della Sig.ra Barlettani a condizione che sia approvata ed omologata la proposta (doc. 24).

3. Le spese di procedura sono garantite oltre che dai flussi reddituali (da La Sainella e dagli altri immobili in proprietà) dalla volontà di cedere tempo per tempo e nell'arco di 36 mesi singoli beni immobili a mano a mano che ne sorgesse la necessità per mantenere fermo l'impegno preso con la proposta.

4. Secondo quanto proposto, pertanto, i creditori verranno soddisfatti secondo i modi ed i tempi dettagliatamente descritti a pag. 12-13 del piano prodotto come doc. 3.

\* \* \*

#### **VI) Le garanzie connesse all'adempimento**

Il pagamento dei creditori nei modi e nei tempi sopra prefigurati è garantito dal valore dei beni messi a disposizione della Sig.ra Barlettani, nonché dal Sig. Elbano Toninelli e dalla Sig.ra Rita Toninelli, i quali verranno interamente liquidati ed il ricavato sarà messo a disposizione dei creditori.

\* \* \*

## **VII) Il contenzioso giudiziale**

1. La Sig.ra Barlettani è, allo stato, coinvolta in due cause civili.

La prima è quella promossa dal Sig. Francesco Toninelli per il recupero del proprio credito derivante dagli esborsi sostenuti per la ristrutturazione de La Sainella.

Detta causa è iscritta al n. 2502/2017 del Tribunale di Livorno e la prima udienza è fissata per il 14 dicembre 2017 (**doc. 26**)

I Sig. Francesco Toninelli si è dichiarato disponibile ad accettare la postergazione del suddetto credito a condizione che venga omologato l'accordo proposto con il presente ricorso.

Il Sig. Toninelli si è dichiarato, altresì, disponibile ad abbandonare la causa promossa a spese compensate (**doc. 25 cit.**).

2. La seconda causa civile è rappresentata dal giudizio di appello promosso dalla Sig.ra Barlettani nei confronti di Fe.Fa. Soc. coop. avverso al sentenza n. 2403/2015 pronunciata dal Tribunale di Livorno in data 30 maggio 2017 ed avente ad oggetto al dichiarazione di revocatoria del contratto di locazione a suo tempo sottoscritto fra la Sig.ra Barlettani ed il Sig. Francesco Toninelli (**doc. 27**).

\* \* \*

## **VIII) Le spese necessarie al mantenimento**

La Sig.ra Laura Barlettani fino ad oggi ha percepito i redditi necessari per il proprio sostentamento dagli immobili di proprietà (**doc. 27**).

\* \* \*

## **IX) Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria**

1. La proposta di accordo sopra descritta prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ipotecari e dei chirografari.

In particolare, in merito ai creditori privilegiati, per Fe.f.a si prevede il pagamento in n. 42 mesi, con il riconoscimento degli interessi legali dalla data di ammissione al saldo e per la parte ipotecaria del credito di MPS si prevede il pagamento al momento della vendita del bene su cui grava la garanzia reale.

CRV ha accettato il pagamento mediante ricontrattazione del contratto di mutuo con il debitore principale, Sig. Francesco Toninelli e contestuale liberazione della odierna ricorrente dalla garanzia reale.

2. Allo stato attuale l'intero patrimonio della Sig.ra Laura Barlettani è sottoposto a due diverse procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi al Tribunale di Livorno:

☐ la n. 75/2016 promossa da Fe.Fa soc. coop. e avente ad oggetto il complesso immobiliare de la Sainella;

☐ la n. 331/2016 promossa da MPS e avente ad oggetto;

E' evidente che la liquidazione coattiva del patrimonio della Sig.ra Barlettani cagionerebbe un danno inimmaginabile per i creditori della stessa, i quali vedrebbero grandemente ridotti i valori dei beni di proprietà dell'odierna comparente.

Il presente accordo, invece, ha come elemento fondamentale la vendita a libero mercato di beni assolutamente appetibili ed a valori commerciali.

In aggiunta a quanto sopra, altri due sono i vantaggi assai evidenti per la massa dei creditori della Sig.ra Barlettani:

☐ in primo luogo il conferimento a favore del presente accordo, da parte del Sig. Elbano Toninelli, della propria quota di partecipazione sociale nelle società Prospettive Immobiliari S.a.s. e San Valentino S.r.l., in modo da poter procedere alla liquidazione dei beni immobili di proprietà delle due società con distribuzione del ricavato, oltreché in favore del creditore ipotecario MPS per...., di tutti gli altri creditori,

☐ in secondo luogo la dichiarazione del Sig. Francesco Toninelli il quale si è detto disponibile alla postergazione del pagamento del proprio credito a condizione che l'accordo proposto ai creditori con il presente ricorso venga omologato.

\* \* \*

## **X) Conclusioni**

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Laura Barlettani,

rappresentata come in epigrafe,

**ricorre**

**al Tribunale di Livorno affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012, voglia:**

- a) fissare immediatamente con decreto l'udienza per l'omologazione dell'accordo;**
- b) stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;**
- c) disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;**
- d) sospendere le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere;**
- e) adottare ogni altra pronuncia che sarà ritenuta opportuna.**

\* \* \*

**XI) Documenti prodotti**

Si allegano i seguenti documenti: 1) Istanza di nomina del gestore; 2) provvedimento di nomina del Gestore; 3) piano di composizione, 4) relazione del Gestore della crisi; 5) schema riassuntivo del patrimonio e relazioni di stima; 6) Elenco creditori; 7) – 8) fascicolo della procedura esecutiva 75/2015; 9) istanza di riduzione del pignoramento; 10) – 11) querela e perizia; 12) ordinanza 702-ter c.p.c.; 13)-14) dichiarazioni dei redditi; 15) – 17) atti della causa di revocatoria; 18) schema onorari Dr. De Quattro; 20) mandato Dr. Carpano; 21) Mandato Avv. Merlini; 22) proposta irrevocabile di contratto di locazione; 23-24) dichiarazioni Sigg.ri Elbano Toninelli e Rita Toninelli; 25) dichiarazione di disponibilità alla postergazione di Francesco Toninelli; 26) ricorso ex art. 702 bis di Francesco Toninelli; 27) appello.

\* \* \*

**XII) Notificazioni e comunicazioni di cancelleria**

I procuratori della Sig.ra Laura Barlettani dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec:

tiziana.merlini@pec.it

ed al seguente numero fax:

050/2208175

\* \* \*

Livorno, 6 settembre 2017

**Sig.ra Laura Barlettani:**



**Prof. Avv. Andrea Bartalena:**

**Avv. Tiziana Merlini:**




Per conferimento dei propri beni ai sensi dell'art. 8, comma 2, l. n. 3/2012 sottoscrivono il presente ricorso i Sigg.ri

**Elbano Toninelli:**



**Rita Toninelli:**



**Procura alle liti**

Io sottoscritta, Sig.ra **Sig.ra Laura Barlettani** [nata a Casale Marittimo (PI), il 29 settembre 1953 ed ivi residente in Bibbona (LI), Via Campigliese n. 8, codice fiscale BRL LRA 53P69B878C] delego a rappresentarmi e difendermi, il Prof. Avv. Andrea Bartalena (codice fiscale: BRT NDR 55E19 G702P ) e l'Avv. Tiziana Merlini (codice fiscale: MR LTZN 72C71 E625D) ed eleggo domicilio presso il loro Studio in Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6.

**Sig.ra Laura Barlettani:**




Lame Bartani

V° per autentica

**Prof. Avv. Andrea Bartalena:**

**Avv. Tiziana Merlini:**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text 'Avv. Tiziana Merlini:'.